



COMUNE DI RUTIGLIANO

Prot.N°0011448

del 06-06-2016

in Arrivo

Categoria 4 Classe 4



Data: Ven 03/06/2016 12:31
Da: puglia.controllo@corteconticert.it
A: protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it,
segreteriagenerale@cert.comune.rutigliano.ba.it,
studiolillo@legalmail.it
Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art.1, co. 166, della L. 23/12/2005, n.266
- copia deliberazione n.114/PRSP/2016
Allegato/i: 0001937-31-05-2016-SC_PUG-T75-P.pdf(*dimensione 19 KB*)
Delibera n. 114 -PRSP-2016 COMUNE DI RUTIGLIANO.pdf
(*dimensione 509 KB*)

Al Sindaco del Comune di Rutigliano

Al Presidente del consiglio Comunale del Comune di Rutigliano

All'Organo di Revisione del Comune di Rutigliano

Si trasmette quanto in oggetto.

Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Puglia



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0001937-31/05/2016-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di
Rutigliano (BA)

Al Presidente del consiglio
Comunale del Comune di
Rutigliano (BA)

All'Organo di Revisione
del Comune di
Rutigliano (BA)

Oggetto: Pronuncia ai sensi dell'art.1, co. 166, della L. 23/12/2005, n.266.

Si trasmette la deliberazione n.114/PRSP/2016, adottata nella adunanza pubblica del 28 aprile 2016.

Il Direttore del Servizio di supporto
dott.ssa Marialuce Sciannameo






REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore



a seguito della adunanza pubblica del 28 aprile 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012 del 12 giugno 2012, n. 18/AUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 e n.11/AUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2011, 2012 e 2013;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 49/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

UDITI, per il comune di Rutigliano, il sindaco, dott. Roberto Romagno, e il direttore di ragioneria, dott. Michele Tetro.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'organo di revisione del comune di Rutigliano previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2011, 2012 e 2013, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 693 del 20 febbraio 2015, indirizzata al sindaco ed all'organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro delle richieste inoltrate, perveniva a questa Sezione la nota di risposta prot. Cdc n. 1080 del 19 marzo 2015 a firma del sindaco e del revisore unico. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: ritardo nell'approvazione del rendiconto, superamento nel 2012 e 2013 del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, squilibri di competenza, squilibri tra i residui di parte capitale e tra i residui dei servizi conto terzi, scarsa ed inefficiente attività di riscossione tributaria, scarsa movimentazione dei residui, superamento del limite di spesa per mobili ed arredi e del limite di spesa per manutenzione, noleggio ed esercizio autoveicoli, organismi partecipati in perdita, discordanze crediti e debiti tra ente e partecipate, inosservanza del disposto di cui all'art 1 co 611 l. 190/2014.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 49 del 14 aprile 2016, a convocare il comune di Rutigliano per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 21 aprile 2016, ore 12.00, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 49 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato con nota prot. 1398 del 14 aprile 2016.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il sindaco, dott. Roberto Romagno, e il direttore di ragioneria, dott. Michele Tetro, che hanno depositato la nota prot. 8759 del 28 aprile 2016, contenente le memorie illustrative. I chiarimenti contenuti nelle memorie hanno consentito di superare alcune delle criticità riscontrate, con particolare riferimento agli squilibri tra i residui di parte capitale e tra i residui dei servizi conto terzi.

DIRITTO




Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti



del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2011, 2012 e 2013 del comune di Rutigliano, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità



rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto.

Il Comune di Rutigliano ha approvato i rendiconti 2011-2012-2013 oltre il termine del 30 aprile previsto dagli articoli 151 e 227 del D. Lgs. n. 267/2000.

In particolare, il rendiconto 2011 è stato approvato in data 26 luglio 2012, il rendiconto 2012 in data 20 maggio 2013 ed il rendiconto 2013 in data 7 luglio 2014.

L'ente ha imputato i ritardi al carico di lavoro che grava sulla struttura, al numero degli adempimenti (esercizio 2011 e 2012) ed allo svolgimento delle consultazioni amministrative (esercizio 2013).

Si tratta di giustificazioni che non assurgono a scriminante della violazione di legge, essendo l'approvazione del rendiconto adempimento ricorrente e prevedibile. Si ricorda che l'art. 227, comma 2 bis, del Tuel, introdotto dall'art. 3 comma 1 lett l) del D. L. 10/10/2012 n. 174, prevede, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, l'applicazione dell'art. 141, comma 2, del medesimo testo unico che disciplina le ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale.

2. Equilibri di competenza.

Nell'esercizio 2012 sono stati accertati € 783.605,60 a titolo di entrate da alienazione di beni patrimoniali, alle quali, tuttavia, non è seguita attività di riscossione, se non per la cifra di € 129.655,37. In sede istruttoria si è chiesto di fornire copia dei contratti di vendita o, in mancanza, chiarire per quale motivo l'accertamento delle somme sia stato effettuato senza un formale titolo giuridico, nei termini previsti dall'art. 179 del TUEL.

L'ente ha riferito che gli accertamenti afferiscono ad assegnazione lotti fondiari PIP, ad autofinanziamento ampliamento cimitero ed al passaggio da diritto di superficie in diritto di proprietà. L'importo maggiore (€ 753.040,28) si riferisce al progetto di realizzazione dell'ampliamento del cimitero, opera da finanziare attraverso le entrate derivanti dalla concessione di loculi. Il primo stralcio dei lavori è partito nel 2012 per l'importo di € 753.040,28 e dai risultati di pre-rendiconto vi sarebbero residui attivi in bilancio derivanti da alienazioni per € 615.133,84 che si riferiscono alle entrate derivanti dalla concessione dei loculi cimiteriali.

Nelle memorie il comune ha precisato, inoltre, che con il riaccertamento straordinario dei residui 2014 e con il riaccertamento ordinario 2015 si è proceduto ad imputare l'entrata all'esercizio di esigibilità, in ottemperanza al punto 3.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d lgs 118/2011) e che contestualmente si è adeguato il residuo passivo corrispondente, impegnando la spesa negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento sulla base del relativo cronoprogramma. Al 31.12.2015 dal predetto accertamento per ampliamento del cimitero di € 753.040,28 rimangono da incassare €



158.193,59, mentre rimangono da pagare € 348.471,19.

Pur prendendo atto di quanto riferito non è stato chiarito il titolo giuridico sulla cui base si è proceduto all'accertamento dell'entrata. Si sottolinea che un accertamento non conforme alle prescrizioni di legge ha immediati riflessi sul risultato di amministrazione, inficiandone l'attendibilità.

3. Evasione tributaria.

Nel corso dell'istruttoria è emersa la scarsa efficacia della lotta all'evasione per il triennio oggetto di analisi. Nel 2011 a fronte di accertamenti pari a 544.990,47 le riscossioni sono state di € 47.572,77, nel 2012, a fronte di accertamenti per € 1.079.376,62, è stato riscosso l'importo di € 237.125,51. Nel 2013, parimenti, a fronte di accertamenti per € 699.742,75, di cui € 639.742,75 solo per ICI/IMU, è stato riscosso € 149.552,69 per ICI/IMU e nulla per TARSU/TIA/TOSAP e altri tributi. Il Comune di Rutigliano ha riferito che l'ente procede direttamente alla riscossione ordinaria ed all'attività di recupero dell'evasione di tutti i tributi comunali, mentre la riscossione coattiva è affidata ad Equitalia S.p.a. che *"effettua con regolarità i versamenti delle somme riscosse"*.

Nelle memorie sono stati forniti dati aggiornati, sull'attività di riscossione, con particolare riferimento all'evasione TARSU e ICI. Infatti, a fronte di accertamento ICI da evasione di € 467.985,78 nel 2011 sono stati incassati € 465,00 nel 2011, € 453.372,69 nel 2012 ed € 13.115,32 nel 2013; in relazione al medesimo anno, a fronte accertamenti TARSU da evasione di € 10.585,94 si è proceduto all'intero incasso nell'esercizio successivo. Per l'anno 2012 l'importo dell'evasione ICI accertata per € 495.526,64 è stata riscossa nello stesso anno per € 143.226,10, nel 2013 per € 213.179,15 e negli anni successivi per € 6.169,13; quanto alla TARSU, l'importo accertato nel 2012 per € 450.000,00 è stato riscosso nel medesimo anno per € 75.633,93, nel 2013 per € 150.333,37 e negli anni successivi per € 152.478,25. Infine, nel 2013 sono stati accertati € 639.742,75, di cui riscossi nello stesso anno € 149.552,69, mentre € 223.410,06 sono stati riscossi negli anni successivi.

Analogo andamento è stato segnalato in relazione alla riscossione dei tributi minori.

Pur prendendo atto di quanto sopra, il Collegio non può non sollecitare una maggiore tempestività negli incassi, onde consentire all'ente una maggiore efficienza nella gestione delle proprie entrate e delle correlative spese.

4. Gestione residui.

Negli esercizi 2011 2012 e 2013 vi è stata una scarsa movimentazione dei residui attivi costituiti in anni precedenti, sintomo di una limitata capacità di riscuotere le proprie entrate o della loro dubbia o difficile esigibilità.

Negli esercizi 2011 e 2012 le criticità hanno riguardato soprattutto i residui dei titoli III e VI; nel 2011 è stato riscosso il 2,6% dei residui del titolo III e lo 0% dei residui del titolo VI; nel 2012 è stato riscosso il 4,1% dei residui da tit. III, mentre le riscossioni sono state pressoché nulle per i residui del titolo VI. Nel 2013 le percentuali di riscossione sono state il 6,7% dei



residui da tit.I e il 18,5% da tit. III, a fronte di riscossioni nulle per il titolo VI.

Quanto sopra desta perplessità in merito alla correttezza dell'attività di riaccertamento. In proposito anche l'organo di revisione, con nota prot. n.5377 del 24 marzo 2015, ha evidenziato, durante la sua attività di controllo, *"la non puntuale attività di dettagliato e motivato riaccertamento dei residui da parte dei responsabili dei servizi"*, inoltre, in merito all'attività di riscossione *"ha richiesto al responsabile del servizio tributi (verbale 28/10/2014) di effettuare una verifica dello stato dei ruoli gestiti da Equitalia s.p.a.", senza avere ricevuto alcun puntuale riscontro"*.

L'analisi del rendiconto 2013 ha confermato i dubbi in merito all'attività di riaccertamento: l'ente ha precisato, infatti, che il riaccertamento dei residui attivi non è effettuato dai relativi responsabili, ma che il servizio finanziario effettua il riaccertamento con proprio atto previo confronto diretto verbale e/o scritto con i responsabili.

Sul piano dei residui attivi permangono mutui contratti in esercizi precedenti al 2007-2008-2009 e non ancora incassati. Il Comune ha riferito che al 31.12.2013 risultano mutui da incassare per un totale di €1.177.156,73 di cui la voce più rilevante è quella di €1.049.508,34 per realizzare la "grande viabilità" e che *"considerata la strategicità dell'opera pubblica in oggetto, è ferma la volontà di quest'Amministrazione comunale di programmare la sua cantierizzazione nel prossimo triennio"*.

In relazione alle rimanenti posizioni, si è limitato ad affermare che *"per quelli di residuo capitale da erogare non superiore a € 5.000 si sta valutando di chiederne l'erogazione, per quelli di residuo capitale superiore a € 5.000 si sta valutando la riduzione"*.

Sul punto sottolinea che il pagamento di interessi passivi in assenza di qualunque utilità espone a possibili responsabilità per danno erariale (cfr. delibera n.208/PRSP/2014).

5. Contenimento delle spese.

L'ente per l'esercizio 2013 non ha osservato il limite di spesa per mobili ed arredi di cui al co. 141 dell'art. 1 della l. n. 228/2012 ed il limite per la manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture di cui all'art 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012.

Il comune ha riferito che la fornitura degli arredi si è resa necessaria per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che l'autovettura istituzionale ha un utilizzo promiscuo e viene anche utilizzata dai servizi sociali, in particolare per gli spostamenti da e verso l'Ufficio del Piano Sociale di Zona istituito presso il comune capofila che è il Comune di Mola di Bari.

Alla luce di quanto riferito, il Collegio ritiene superata la criticità, essendo le spese indicate suscettibili di essere ricondotte nelle eccezioni contemplate dalle disposizioni sopra richiamate.

6. Organismi partecipati.

Sul piano delle partecipazioni societarie, questa Sezione ha più volte ribadito che il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica fino a quando la società partecipata



fornisca una corrispondente utilità alla collettività amministrata in quanto, in caso contrario, considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario che le risorse siano disinvestite e indirizzate per impieghi più proficui (cfr. le delibere n.177/PRSP/2014, n.98/PRSP/2015 e n.155/PRSP/2014).

Da ciò la necessità di un costante e continuo monitoraggio da parte dell'ente in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché l'esigenza di porre in essere tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente valutati (Sezione controllo Veneto deliberazione n. 182/2015/PRSP, Sezione controllo Piemonte deliberazione 40/2015/PRSE).

Il comune di Rutigliano ha partecipazioni nei seguenti organismi: G.A.L. sud-est Barese s.ca r.l. (quota del 4,44%) e PATTO Territoriale Polis del Sud-Est barese s.r.l. a s.c. (quota 5,55%).

Quest'ultima società ha registrato perdite negli esercizi 2011 (€ 88.270,00) e nel 2012 (€ 82.491,00) mentre nel 2013 ha conseguito un utile di € 1.202,00 grazie ai contributi versati dai soci. L'ente, infatti, ha riferito che *"già dall'e.f. 2013 la società ha chiuso con un risultato positivo di €1.202,00 e per il 2014 si prevede un risultato positivo o pareggio"*, risultati da ricondurre all'introduzione di un contributo annuo a carico dei soci per la copertura dei costi di esercizio, contributo che per il comune di Rutigliano è pari ad € 4.505,84.

Dalla nota informativa ex art art 6 co 4 d.l. 94/2012, inoltre, è emersa una discordanza tra le partite creditorie e debitorie: su tale punto il Sindaco, in adunanza, ha riferito che, in realtà, tra la società e l'ente non vi sono discordanze nelle posizioni debito/credito, come confermato dalla nota a firma del liquidatore della società, allegata alle memorie (prot. n. 91 del 12.03.2013).

L'organismo in esame, infine, presenta un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti in contrasto con quanto disposto dal comma 611 lett b) dell'art. 1 l. 190/2014. Il Sindaco, in adunanza, ha precisato che soltanto il Presidente del c.d.a percepisce un compenso mentre gli altri componenti sono a titolo gratuito..

Il Collegio osserva che il precetto di legge non subordina l'operatività del criterio all'onerosità o meno della carica di amministratore, ma alla mera relazione numerica tra amministratori e dipendenti, sul presupposto della dubbia utilità di un organismo dotato di risorse lavorative del tutto inidonee, per la loro esiguità, alla realizzazione dell'oggetto sociale; in ogni caso, il Collegio si riserva un più approfondito esame in sede di analisi della relazione sui risultati conseguiti di cui all'art 1 co 612 l. 190/2014, relazione che l'ente ha trasmesso a questa Sezione solo in data 20.04.2016, in ritardo rispetto al termine sancito dalla disposizione sopra citata.

7. Parametri di deficitarietà strutturale e tempi di pagamento superiori ai limiti di legge.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni

strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2011 sono stati fissati con D.M. 24 settembre 2009, mentre per gli esercizi 2012 e 2013 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, nel 2012 e 2013 il comune di Rutigliano ha superato parametro di deficitarietà strutturale n. 4, che evidenzia la difficoltà di onorare i debiti di natura corrente. Il medesimo parametro risulta superato anche nell'esercizio 2014. Più precisamente rispetto al valore-soglia del 40% nel 2012 lo scostamento è stato il 42,43%, nel 2013 il 46,94% e nel 2014 il 45,84%.

Il Comune ha riferito che per il 2015 il parametro si è attestato al di sotto del valore soglia.

Con riferimento ai tempi medi di pagamento l'ente, nelle memorie, ha fornito l'indicatore di tempestività di pagamenti per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 da cui si evince che i giorni medi di pagamento, sia pure in miglioramento nel corso del quadriennio, risultano ancora superiori ai limiti di cui all'art 4 d lgs 231/2002, passando da 58,11 giorni medi di ritardo nel 2011 a 34,03 giorni nel 2014.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento rendiconti, 2011, 2012 e 2013 del Comune di Rutigliano, ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:

1) dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione il ritardo nell'approvazione del rendiconto, i tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, il ritardo nella trasmissione della relazione di cui all'art 1 co 612 l. 190/2014, l'inosservanza del disposto dell'art 1 co 611 lett. b) l. 190/2014;

2) dichiara che costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente l'attività di accertamento non conforme all'art 179 Tuel per il 2012, la lentezza nell'attività di riscossione delle entrate tributarie, la scarsa movimentazione dei residui vetusti, la presenza di organismi partecipati in perdita, la violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 per il 2012 e 2013;


3) prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le

criticità rilevate nella presente deliberazione;


4) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 28 aprile 2016.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO



depositata in Segreteria

il 30 MAG 2016

Il Direttore della Segreteria
(dott. ssa Marialuca SCIANNONEO)